

SCAMBIO DI INFORMAZIONI- 31 AGOSTO 2015 ORE 06:00

Italia-Vaticano: via libera al Ddl di ratifica dell'accordo fiscale

Piergiorgio Valente e Salvatore Mattia - Valente Associati GEB Partners

Nella seduta del 27 agosto 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale. L'accordo tra l'Italia ed il Vaticano, sottoscritto il 1° aprile 2015, è il primo accordo sullo scambio di informazioni sottoscritto dallo Stato pontificio con un Paese estero. La Convenzione, in linea con il processo in atto verso l'affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie, recepisce il più aggiornato standard internazionale in materia di scambio di informazioni di natura fiscale previsto dall'Ocse, al fine disciplinare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti delle due Parti contraenti. Lo scambio di informazioni riguarderà i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2009.

Nella seduta del 27 agosto 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato quattro disegni di legge di **ratifica ed esecuzione** dei seguenti **accordi internazionali**:

- del Protocollo, sottoscritto in data 23 febbraio 2015, di modifica della Convenzione **Italia - Svizzera** per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;
- dell'Accordo **Italia - Principato di Monaco** sullo scambio di informazioni in materia fiscale unitamente al Protocollo in materia di "richieste di gruppo", sottoscritto in data 2 marzo 2015;
- della Convenzione **Italia - Santa Sede** in materia fiscale, sottoscritta in data 1° aprile 2015;
- dell'Accordo **Italia - Principato del Liechtenstein** sullo scambio di informazioni in materia fiscale unitamente al Protocollo in materia di "richieste di gruppo", sottoscritto in data 26 febbraio 2015.

Leggi anche:

- ["Scambio di informazioni via libera ai Ddl di ratifica"](#)

L'accordo Italia - Santa Sede in materia fiscale

In data 1° aprile 2015, il Segretario per i Rapporti con gli Stati, **Paul Richard Gallagher**, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze italiano, **Pier Carlo Padoan**, hanno sottoscritto la convenzione in materia fiscale tra la Santa Sede e lo Stato italiano. L'accordo sopraggiunge dopo un lungo percorso di riforme intrapreso dalla Santa Sede a partire dal 2010 e successivamente alla creazione, presso la Santa Sede medesima, di organismi dotati di specifiche competenze in materia economica e finanziaria.

Tale accordo assume una particolare rilevanza nelle relazioni bilaterali tra gli Stati in quanto si tratta del **primo accordo bilaterale** sullo scambio di informazioni sottoscritto dallo Stato del Vaticano con un altro Paese.

Leggi anche:

- ["Italia-Vaticano: accordo sullo scambio di informazioni"](#)

- “Italia-Vaticano: firmato l'accordo fiscale”

In linea con il percorso intrapreso a partire dal 2010, per l'affermazione e l'implementazione da parte della Santa Sede degli standard di trasparenza e cooperazione amministrativa nel campo delle relazioni finanziarie, la Convenzione recepisce le recenti disposizioni internazionali in materia di **scambio di informazioni** e, in particolare, quelle contenute nell'**art. 26 del Modello OCSE**, secondo cui, tra l'altro, lo scambio di informazioni tra Amministrazioni finanziarie non può essere limitato né impedito dalle norme sul segreto bancario.

La disciplina convenzionale prevista da tale accordo si giustifica, principalmente, proprio alla luce della **specialità dei rapporti** correnti tra la **Santa Sede** (e lo Stato della Città del Vaticano, su cui la Santa Sede esercita la sovranità) e la **Repubblica Italiana**, tali da richiedere anzitutto una semplificazione nel pagamento delle imposte sulle rendite prodotte dalle attività finanziarie detenute nello Stato della Città del Vaticano. In questo modo la Santa Sede e le Istituzioni che operano nello Stato della Città del Vaticano potranno, da un lato, agevolare le attività di riscossione delle autorità fiscali italiane e, da altro lato, offrire un importante servizio a tutti quelle persone (fisiche e giuridiche) residenti in Italia e che per motivi di natura ecclesiale detengono attività finanziarie nel territorio vaticano.

Si precisa che lo scambio di informazioni previsto dalla Convenzione riguarderà unicamente i **periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2009**. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore, l'Accordo consentirà il pieno adempimento, con modalità semplificate, degli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie detenute - presso istituti che svolgono attività finanziaria nello Stato del Vaticano - da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia. I medesimi soggetti ed enti hanno la possibilità di accedere ad una procedura di regolarizzazione delle suindicate attività con i medesimi effetti stabiliti dalla legge sulla **voluntary disclosure**. In sostanza, i soggetti che risiedono in Italia, i quali detengono attività finanziarie presso lo IOR (la Banca vaticana), potranno far rientrare i capitali nel Paese di residenza, andando incontro all'applicazione di sanzioni ridotte e senza ulteriori conseguenze penali.

La Convenzione attua, inoltre, quanto previsto dal Trattato del Laterano in merito all'**esenzione da imposte degli immobili della Santa Sede** indicati nello stesso Trattato.

Essa si basa, in sostanza, sugli accordi in materia di scambio di informazioni sottoscritti dalla Repubblica italiana il 23 febbraio, il 26 febbraio e il 2 marzo 2015, con, rispettivamente, Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco. Per effetto di tali intese, i suindicati Paesi ben presto cesseranno di essere formalmente considerati “paradisi fiscali”, con la conseguenza che saranno **eliminati dalla black list** - basata esclusivamente sul criterio dello scambio di informazioni e relativa alla deducibilità di costi e spese - e saranno quindi **equiparati ai Paesi white list**.

Si rammenta che l'esclusione dalla black list è già operativa ai fini della procedura di voluntary disclosure, con riguardo alla non applicazione del raddoppio dei termini per la regolarizzazione. Si precisa, tuttavia, che la Convenzione con la Santa Sede non è stata stipulata in applicazione della legge italiana sulla voluntary disclosure, in quanto lo Stato del Vaticano non è incluso nei Paesi black list.

Infine, occorre ricordare che la suindicata Convenzione entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui i due Stati procederanno alla reciproca notifica del completamento delle rispettive procedure necessarie all'entrata in vigore della predetta Convenzione; pertanto la data rilevante sarà il giorno di ricevimento dell'ultima notifica.

La disciplina prevista dall'accordo

Dal contenuto dell'accordo concluso emerge che i due Stati hanno espressamente convenuto di consentire **unicamente lo scambio di informazioni su richiesta**, mentre non vi è **alcun riferimento allo scambio automatico né allo scambio spontaneo**.

L'art. 1 della Convenzione tra Italia e Santa Sede stabilisce che le autorità competenti degli Stati contraenti debbano scambiarsi le informazioni “verosimilmente rilevanti” per applicare le disposizioni della Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto delle Parti

contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione.

Tuttavia, le informazioni scambiate devono essere tenute riservate dallo Stato ricevente analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Pertanto, in linea generale tali soggetti possono utilizzare le informazioni unicamente per le suindicate finalità. In deroga a tale principio, la Convenzione ha però previsto che uno Stato contraente possa utilizzare per altri fini le informazioni ricevute, qualora tali informazioni possano essere impiegate per tali altri fini conformemente alla legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

All'art. 1 della Convenzione è stato altresì previsto che lo Stato a cui sono richieste le informazioni **non può rifiutarsi** di fornire allo Stato richiedente le informazioni richieste per mancanza di interesse ai propri fini fiscali, né può validamente opporre il **segreto bancario**. Tuttavia, in tale articolo viene specificato, in conformità ai criteri OCSE, che lo Stato richiedente, prima di avanzare la richiesta all'altro Stato, deve sfruttare le fonti di informazione previste dalla propria normativa interna (il ricorso all'altro Stato, quindi, deve a livello generale rivestire carattere di eccezione, e non di regola).

Occorre, peraltro, evidenziare che ai sensi della Convenzione il riferimento a **informazioni "verosimilmente rilevanti"** ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire alle Parti contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni ("**fishing expedition**") o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile.

L'art. 2 della Convenzione prevede che i soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che siano titolari di attività finanziarie presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano, possono adempiere gli obblighi di determinazione e versamento delle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nonché, qualora dovuta, dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero per il tramite di uno o più degli intermediari finanziari indicati negli articoli 6 e 7, D.Lgs. n. 461/1997. Tale articolo prevede altresì che sui redditi o sui risultati di gestione è dovuta "un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle attività finanziarie con l'aliquota corrispondente a quella dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo d'imposta che sarebbe stata applicata sui redditi o sui risultati della gestione qualora le attività finanziarie della medesima natura fossero state detenute presso rapporti di deposito, custodia, amministrazione e gestione intrattenuti con intermediari finanziari fiscalmente residenti in Italia".

Con riferimento alla **regolarizzazione dei periodi progressi** all'entrata in vigore dell'accordo, l'art. 3 della Convenzione prevede che i soggetti cui all'art. 2 della Convenzione possono avvalersi, entro il periodo d'imposta 2013 e presentando apposita istanza entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione, di particolari disposizioni favorevoli, come l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20% dei redditi di capitale e dei redditi diversi delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. Per i periodi d'imposta 2014 e 2015 l'art. 4 della Convenzione prevede che è possibile beneficiare del regime previsto dall'art. 2 dell'accordo presentando apposita istanza con la chiara indicazione dell'opzione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione.

A norma dell'art. 6 della Convenzione gli **immobili** indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano non possono essere assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e sono comunque **esenti dai tributi** sia ordinari che straordinari, presenti e futuri, tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente, senza necessità di ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione. Tale articolo precisa che le predette disposizioni si applicano anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

